COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 66 DEL 25/10/2023

OGGETTO: TARI annualità 2023 - Nuovi termini di pagamento e modifica art. 27 del vigente Regolamento TARI, approvato con delibera di C.C. n. 21 del 29/05/2023.

L'anno **duemilaventitré** addì **venticinque** del mese di **ottobre** alle ore **20:40 presso il Centro Civico Polivalente via XXV Aprile**, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica, di prima convocazione.
Sono presenti i seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome - Qualifica	Presente	Assente
Maurizio Falanga - Sindaco	Si	
Giuseppe Orefice - Consigliere	Si	
Lucia Bianco - Consigliere	Si	
Luigi Nappo - Consigliere	Si	
Maria Vastola - Consigliere	Si	
Felice Sorrentino - Consigliere	Si	
Antonio Bonagura - Consigliere		Si
Salvatore De Rosa - Consigliere	Si	
Francesco Angelo Parisi - Consigliere	Si	
Michele Allegrezza - Consigliere	Si	
Gennaro Falanga - Consigliere	Si	
Giuseppe Annunziata - Consigliere	Si	
Michele Cangianiello - Consigliere		Si
Nicola Salvati - Consigliere	Si	
Maria Stefania Franco - Consigliere	Si	
Nicola Guerrasio - Consigliere		Si
Antonio Miranda - Consigliere	Si	
	Totale: 14	**Totale: 3**

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs. 18/8/2000, 267, **dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale**.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000;

Il Presidente del Consiglio introduce il 4° punto all'ordine del giorno: **"TARI annualità 2023 – Nuovi termini di pagamento e modifica art. 27 del vigente Regolamento TARI, approvato con delibera di C.C. n. 21 del 29/05/2023".**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 29 del 12/10/2023;
UDITO l'intervento del Consigliere Nicola Salvati che chiede la convocazione di una conferenza dei capigruppo;
DATO ATTO dell'esito della votazione sulla convocazione della conferenza, che riporta il seguente esito: Presenti e votanti 14; A favore 4; Contrari: 10;
UDITI gli interventi del Sindaco e del Consigliere Salvati che preannuncia il suo voto contrario con dichiarazione, come da verbale stenotopico allegato;
VISTI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario;
VISTO l'allegato parere favorevole espresso con verbale n. 55 del 19.10.2023 dal Collegio dei Revisori dei Conti;
DATO ATTO che al termine della discussione, viene indetta la votazione per alzata di mano, che riporta il seguente esito**:**
Presenti: 14; Assenti: 3 (Bonagura, Cangianiello e Guerrasio).
Votanti: 14; Voti Favorevoli: 10; Voti Contrari: 4 (Annunziata, Franco, Miranda e Salvati).

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 29 del 12/10/2023 avente ad oggetto **"TARI annualità 2023 – Nuovi termini di pagamento e modifica art. 27 del vigente Regolamento TARI, approvato con delibera di C.C. n. 21 del 29/05/2023"**

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che, successivamente, viene indetta la votazione per alzata di mano sulla immediata eseguibilità della delibera, che riporta il seguente esito:
Presenti: 14; Assenti: 3 (Bonagura, Cangianiello e Guerrasio);
Votanti: 14; Voti Favorevoli: 10; Voti Contrari: 4 (Annunziata, Franco. Miranda e Salvati)

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali)

Settore: II Settore - Programmazione Economico Finanziaria
Il Responsabile del Settore: Dott.ssa Antonietta DE ROSA
Responsabile: Dott.ssa Antonietta DE ROSA

PROPOSTA N° 29 DEL 12/10/2023

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

Oggetto: **TARI annualità 2023 - Nuovi termini di pagamento e modifica art. 27 del vigente Regolamento TARI, approvato con delibera di C.C. n. 21 del 29/05/2023.**

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che

- *con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29/05/2023 è stato confermato per l'annualità 2023, il Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025, elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, validato dall'Ambito Territoriale Ottimale Napoli 3, giusta determina del Direttore Generale del citato Ambito acquisita al protocollo del Comune al n. 11149 del 27/04/2022;*
- *con il sopra citato atto sono state confermate per l'annualità 2023, anche le tariffe del tributo TARI , relative alle " Utenze Domestiche" e Utenze non Domestiche", già approvate per l'anno 2022 con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 24/05/2022;*
- *nella citata delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29/05/2023 è stato stabilito "che il tributo dovuto per l'anno 2023 sia ripartito in quattro rate di pari importo, il cui versamento avrà scadenza 30 giugno 2023, 30 agosto 2023, 30 ottobre 2023 e 30 dicembre 2023, con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata (30 giugno 2023)";*

DATO ATTO che

- *con determina R.G. n. 24 del 26/01/2023 è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, interamente telematica, per l'affidamento del supporto alla gestione, dell'accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva dei tributi ordinari e delle entrate extratributarie per cinque anni, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 95, del D. Lgs. 50/2016;*
- *con successiva determina R.G. n. 557 del 10/08/2023 a seguito dell'espletamento della suddetta procedura, è stato aggiudicato il sopra citato affidamento, alla società GE.SE.T. ITALIA S.p.A. , con sede legale al Corso D. Ricciardi- Villa Villari – 80040 Cercola (NA);*
- *a seguito dell'avvicendarsi tra il vecchio Concessionario affidatario del servizio in questione e la nuova Società aggiudicataria, Società GE.SE.T. ITALIA S.p.A., per il necessario passaggio di consegna dei dati, non si è potuto rispettare le predette scadenze di riscossione della TARI- anno 2023 e pertanto, si rende necessario fissare nuove date per la riscossione della suddetta lista di carico anno 2023;*

VISTO

- *Il vigente Regolamento TARI, approvato con delibera di C.C. n. 21 del 29/05/2023, in particolare l'art. 27- Versamenti e sollecito di pagamento, nel quale al punto 3, è stato disposto che " il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate scadenti il giorno 30 del mese di giugno, agosto, ottobre e dicembre. Eventuali conguagli degli anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione.";*
- *Il successivo punto 4 del sopra citato art. 27, che dispone " In deroga a quanto stabilito al comma precedente, le rate e le relative scadenze potranno comunque essere fissate in numero diverso e con rate diverse, con deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe annuali.";*

DATO ATTO che

- *come già detto, a seguito dell'avvicendarsi tra il vecchio Concessionario affidatario del servizio in questione e la nuova Società aggiudicataria, per il necessario passaggio di consegna dei dati, non si è potuto rispettare le predette scadenze delle rate di riscossione della TARI anno 2023 e, pertanto, si rende necessario stabilire nuove date di scadenza;*

CONSIDERATO, altresì

- *la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie, prevista dall'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997 n. 446 e dall'art.3 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;*
- *il disposto dell'art. 27 del vigente Regolamento TARI, che con il presente atto s'intende modificare con decorrenza 01/01/2024;*

VISTO

- *La legge n. 147 del 27/12/2013;*
- *La legge n. 160 del 27/12/2019;*
- *La legge n,. 197 del 29/12/2022;*
- *Il vigente Regolamento di contabilità;*
- *La delibera di C.C. n. 21 del 29/05/2023, relativa all'approvazione del nuovo regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);.*
- *La delibera di C.C. n. 22 del 29/05/2023 , relativa alla TARI annualità 2023;*
- *La successiva delibera di C.C. n. 25 del 29/05/2023, relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione Triennale 2023-2025 e suoi allegati;*

SI PROPONE DI DELIBERARE

per i motivi espressi in narrativa che qui si hanno per ripetuti e trascritti, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. *Di stabilire, a modifica di quanto disposto nella precedente delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29/05/2023, che la TARI dovuta per l'anno 2023 venga riscossa in quattro rate di pari importo, i cui versamenti avranno scadenza 31 ottobre 2023, 30 novembre 2023, 31 gennaio 2024 e 28 febbraio 2024, con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata (31 ottobre 2023).*
2. *Di modificare con il presente atto e, conseguentemente riapprovare, l'art. 27 del vigente Regolamento TARI, approvato con delibera di C.C. n. 21 del 29/05/2023, dando atto che, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, la citata modifica avrà effetto dal 1° gennaio 2024.*
3. *Di confermare tutti gli altri articoli del vigente Regolamento TARI, approvato con delibera di C.C. n. 21 del 29/05/2023.*
4. *Di allegare alla presente, quale parte integrante e sostanziale, il testo integrale del Regolamento TARI approvato con delibera di C.C. n. 21 del 29/05/2023, coordinato con le modifiche apportate all'art. 27 con il presente atto.*
5. *Di provvedere ad inviare , nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998.*
6. *Di pubblicare il presente atto sul sito " Amministrazione Trasparente" .*
7. *Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 167.*

IL PROPONENTE
ASSESSORE
f.to rag. Antonio PALMIERI

COMUNE DI POGGIOMARINO

Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

II Settore - Programmazione Economico Finanziaria
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 29 DEL 12/10/2023

Oggetto: **TARI annualità 2023 - Nuovi termini di pagamento e modifica art. 27 del vigente Regolamento TARI, approvato con delibera di C.C. n. 21 del 29/05/2023.**

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Favorevole

Poggiomarino, lì 17/10/2023

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Antonietta DE ROSA

Conformità digitale

Si attesta che i documenti digitali allegati sono conformi a quelli cartacei.

Poggiomarino, lì 17/10/2023

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Antonietta DE ROSA

COMUNE DI POGGIOMARINO

Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

II Settore - Programmazione Economico Finanziaria
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 29 DEL 12/10/2023

Oggetto: **TARI annualità 2023 - Nuovi termini di pagamento e modifica art. 27 del vigente Regolamento TARI, approvato con delibera di C.C. n. 21 del 29/05/2023.**

Parere in ordine alla regolarità contabile.

Favorevole

Poggiomarino lì, 17/10/2023

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Antonietta DE ROSA

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Francesco Angelo Parisi - Consigliere	**f.to dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 13/11/2023 e vi rimarrà fino al 28/11/2023.
Poggiomarino, lì 13/11/2023

L'ADDETTO DELLA PUBBLICAZIONE	IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DE SIMONE SALVATORE	**f.to dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Poggiomarino, 13/11/2023

Il ViceSegretario Generale
Dott.ssa Rosa Finaldi

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE La presente deliberazione:
X E' stata affissa all'Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall'art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000;

ESECUTIVITÀ
(Articolo 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

X Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/10/2023 perchè è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000;

Poggiomarino, **13/11/2023**

L'ADDETTO DELL'UFFICIO SEGRETERIA	IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DE SIMONE SALVATORE	**f.to dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale**

Il presente provvedimento viene assegnato a:

_____ per le procedure attuative, ai sensi del combinato disposto di cui agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.

Addì, _____

f.to dott.ssa Rosa Finaldi - Vice Segretario Generale

Ricevuta da parte del Responsabile
copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Addì, _____

Firma_____

Comune di Poggiomarino

Città Metropolitana di Napoli

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 55 del 19 ottobre 2023

Oggetto: Parere sulla proposta di Delibera al Consiglio Comunale n. 29 del 12 ottobre 2023, ad oggetto: "TARI annualità 2023 – nuovi termini di pagamento e modifica art. 27 del vigente Regolamento TARI"

Il Collegio dei revisori,

Premesso che:

- È stata trasmessa in data 18 ottobre 2023 la proposta di delibera di cui all'oggetto;
- Sulle citate proposte è richiesto all'Organo di Revisione di rendere parere ai sensi dell'art 239, 1° comma, lett. b, n. 7, TUEL;

Visto

- Il vigente Regolamento della TARI approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 29 maggio 2023;

Considerato che:

- La proposta prevede la modifica del solo art. 27 del Regolamento vigente, ove è prevista la scadenza del Tributo in quattro rate annuali dal 30 giugno al 30 dicembre, differendone le scadenze dal 31 ottobre al 28 febbraio dell'anno successivo;
- La modifica proposta è motivata, per l'annualità 2023, dai ritardi nelle attività di riscossione derivati dall'aggiudicazione al soggetto esterno (GESET S.p.A.) delle attività di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva, avvenuta con Determina R.G. n. 557 del 10 agosto 2023 a seguito di procedura ad evidenza pubblica;

Visti:

- il parere favorevole di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 dal Responsabile del II° Settore;

Firmato digitalmente da:

PAOLO LONGONI

- il parere favorevole di regolarità tecnica resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 dal Responsabile del II° Settore;

Tanto premesso

Esprime *parere favorevole*

sulla proposta di delibera in atti.

Fa presente

che la modifica delle scadenze di riscossione, spostate in parte all'esercizio 2024, comporta anche la necessità di una variazione al Bilancio di Previsione – annualità 2023 – previsioni di cassa, che dovrà aver luogo a seguito dell'approvazione della Delibera in atti.

L'Organo di Revisione

Dott. Paolo Longoni

Firmato digitalmente da
CARMINE FERRARA
CN = FERRARA CARMINE
C = IT

Dott. Carmine Ferrara

Dott. Michele Pascale

PARCO ARCHEOLOGICO
NATURALISTICO
di LONGOLA

COMUNE DI POGGIOMARINO

Città Metropolitana di Napoli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

TARI

INDICE

Art. 1 –*Oggetto del Regolamento* ..... pag. 3
Art. 2 - *Presupposto del tributo* ..... » 3
Art. 3 – *Decorrenza del tributo* ..... » 3
Art. 4 – *Soggetto attivo* ..... » 4
Art. 5 – *Soggetto passivo* ..... » 4
Art. 6 – *Gestione e classificazione dei rifiuti*..... » 5
Art. 7 – *Rifiuti assimilati agli urbani* ..... » 6
Art. 8 – *Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti* ..... » 6
Art. 9 – *Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti* ..... » 7
Art. 10 – *Esclusione dall'obbligo di conferimento* ..... » 7
Art. 11 – *Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio* …… . . » 8
Art. 12 – *Base imponibile del tributo* ..... » 9
Art. 13 – *Determinazione della tariffa*..... » 9
Art. 14 – *Copertura dei costi del servizio*..... » 10
Art. 15 – *Piano finanziario* ..... » 10
Art. 16 – *Elementi necessari per la determinazione della tariffa della TARI* ..... » 11
Art. 17 – *Tariffe per le utenze domestiche*..... » 12
Art. 18 – *Occupanti le utenze domestiche* ..... » 12
Art. 19 – *Tariffa per le utenze non domestiche*..... » 12
Art. 20 – *Classificazione delle utenze non domestiche*..... » 13
Art. 21 – *Scuole statali* ..... » 13
Art. 22 – *TARI giornaliera* ..... » 13
Art. 23 – *Tributo provinciale*..... » 14
Art. 24 - *Dichiarazione*..... » 14
Art. 24 bis - *Reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati* ……... » 16
Art. 25 – *Riduzioni per le utenze domestiche* .....…. » 17
Art. 26 – *Incentivazione alle utenze domestiche* …… » 17
Art. 27 - *Versamenti e sollecito di pagamento* …….. … » 17
Art. 27 bis – *Rateizzi* …… » 18
Art. 28 – *Funzionario responsabile del tributo*…….... » 19
Art. 29 – *Verifiche ed accertamenti* …….. » 19
Art. *30* – *Accertamento*…… » 19
Art. 31 - *Rimborsi e compensazione* …… ... » 19
Art. 32 - *Sanzioni* …… » 20
Art. 33 – *Interessi* …….. » 20
Art. 34 - *Contenzioso* …… » 20
Art. 35- *Norma di rinvio e clausola di adeguamento*…….. ..... » 21
Art. 36 – Entrata in vigore …… . » 21

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. *Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'art. 1 c. 640 e ss. della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i., nel territorio del Comune di Poggiomarino, con decorrenza 1° gennaio 2023.*
2. *L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*
3. *La tariffa della tassa sui rifiuti si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
4. *Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi vigenti.*

Art. 2
Presupposto del Tributo

1. *Il presupposto della TARI è il possesso , l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.*
2. *Si intendono per:*

a) *Locali - le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato (alternativa:su tre lati) verso l'esterno,anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;*

b) *Aree scoperte -sia le superfici prive di edifici o strutture edilizie,sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale,come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;*

c) *Utenze domestiche- le superfici adibite a civile abitazione;*

d) *Utenze non domestiche - le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.*

3. *La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.*
4. *La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.*

Art. 3
Decorrenza del tributo

1. *La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è determinata annualmente dal Consiglio Comunale entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, si intendono*

confermati gli ultimi valori deliberati.

2. *L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato. In caso di omessa dichiarazione l'ufficio si avvarrà dei dati desunti dai registri anagrafici e da altra documentazione utile, e perdura sino al giorno in cui il contribuente presenta denuncia di cessazione. Nel caso di omessa presentazione della denuncia di cessazione l'ufficio continuerà ad addebitare i costi del servizio fino a che non riceva notizia del subentro nell'unità immobiliare di altra utenza.*
3. *La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.*
4. *In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente Regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove, l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante.*

Art. 4
Soggetto attivo

1. *Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.*
2. *Nel caso di immobili la cui superficie insiste a cavallo sul territorio di due distinti Comuni, il soggetto attivo della TARI è individuato nel Comune nel cui territorio è situato l'accesso all'immobile. Qualora, poi, tale principio risultasse di difficile applicazione, nel caso dell'esistenza di più accessi, si ritiene che debba essere applicato il criterio della proporzionalità tra i due Comuni interessati.*
3. *In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.*

Art. 5
Soggetto passivo

1. *Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti sul territorio comunale, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.*
2. *Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.*

3. *Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod.civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.*
4. *In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.*
5. *Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte i uso esclusivo.*

Art. 6
Gestione e classificazione dei rifiuti

1. *La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.*
2. *Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.*
3. *Si definisce "rifiuti", ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.*
4. *Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152:*
    a. *I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;*
    b. *I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;*
    c. *I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;*
    d. *I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;*
    e. *I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;*
    f. *I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettera b), c), ed e) del presente comma.*
5. *Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152:*
    a. *I rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;*
    b. *I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;*
    c. *I rifiuti da lavorazioni industriali;*
    d. *I rifiuti da lavorazioni artigianali;*
    e. *I rifiuti da attività commerciali;*
    f. *I rifiuti da attività di servizio;*
    g. *I rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi*

prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h. *I rifiuti derivanti da attività sanitarie.*

Art. 7
Rifiuti assimilati agli urbani

1. *Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.*

2. *Bisogna tener conto del confine tracciato dall'art.195,comma 2,lettera e, del decreto legislativo 152/06.*

Art. 8
Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. *Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:*

a) *Le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/ce in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;*

b) *Il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;*

c) *Il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;*

d) *I rifiuti radioattivi;*

e) *I materiali esplosivi in disuso;*

f) *Le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella sevicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;*

g) *I sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.*

2. *Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:*

a. *Le acque di scarico;*

b. *I sottoprodotti di origine animale,compresi i prodotti trasformati,contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002,eccetto quelli destinati all'incenerimento,allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio ;*

c. *Le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione,compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;*

d. *I rifiuti risultanti dalla prospezione,dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di*

risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.117 .

Art. 9
Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti

1. *Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:*

a. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b. Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c. I locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d. Le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e. Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f. Le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g. Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

2. *Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabilità emessa dagli organi competenti, la revoca , la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire i predetti provvedimenti.*

3. *Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.*

Art. 10
Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. *Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.*

2. *Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.*

3. *Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi*

di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 11
Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. *Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 649, dell'art. 1 della legge 147 del 2013).*

2. *Non sono in particolare, soggette a TARI:*

a. le superfici adibite all'allevamento di animali;

b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori
di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale
di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. *Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private sono assoggetti al tributo : gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori di predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dal tributo.*

Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati, rifiuti speciali non assimilati, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obbiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente,applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

categoria di attività	***% di abbattimento di superficie***
FALEGNAMERIA	***30%***
AUTOCARROZZERIA	***30%***
AUTOFFICINA PER RIPARAZIONE VEICOLI	***30%***
GOMMISTA	***30%***
AUTOFFICINA DI ELETTRAUTO	***30%***
LAVANDERIA	***30%***
VERNICIATURA	***30%***
GALVONOTECNICA	***30%***
AMBULATORIO MEDICO,DENTISTICO, DI ANALISI	***30%***
TIPOGRAFIA	***30%***

4. *Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:*

a) *indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;*

b) *comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate di un quantitativo congruo di rifiuti speciali, le fatture relative al conferimento congrue riguardo i quantitativi e la tipologia di rifiuti speciali conferiti e l'attestazione del pagamento delle stesse.*

5. *Ai sensi del comma 649, secondo periodo, dell'art. 1 della Legge 147 del 2013, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. Sono comunque escluse dall'applicazione del presente comma le attività a cui si applica il comma 3.*

Art. 12
Base imponibile del tributo

1. *La base imponibile della tassa è data:*

a. *per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;*

b. *per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.*

2. *Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998. n. 138.*

3. *La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.*

4. *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.*

Art. 13
Determinazione della tariffa

1. *La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con*

un'autonoma obbligazione tributaria. Le tariffe della TARI sono approvate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. *Le tariffe sono commisurate:*

a) ai criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché alle indicazioni di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019 come integrata dalla deliberazione n. 363/2021 e s.m.i. e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L, n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.

3. *La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, come di seguito aggregato nel cosiddetto PEF pluriennale, in conformità al nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR -2) di cui alla deliberazione n. 363/2021 e alla determina n. 2/2021 di ARERA.*

4. *Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, individuate dall'allegato 1 al presente regolamento.*

5. *Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.*

6. *Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.*

Art. 14
Copertura dei costi del servizio

1. *La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.*

2. *In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.*

3. *Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.*

4. *Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.*

5. *Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.*

6. *A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.*

7. *I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.*

Art. 15
Piano finanziario

1. *La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge*

27/12/2013, n. 147.

2. *Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.*
3. *Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:*
   a) *una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;*
   b) *una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;*
4. *La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.*
5. *Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.*
6. *L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.*

Art. 16

Elementi necessari per la determinazione della tariffa della TARI

1. *La tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.*
2. *La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte nonché al costo del servizio dei rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti di rifiuti.*
3. *Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa. Per le medesime tipologie impositive occupate o condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative o da soggetti diversi da persona fisica, si considerano n. 2 occupanti.*
4. *La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.*
5. *La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe*

deliberate per l'anno precedente.

Art. 17
Tariffe per le utenze domestiche

1. *La quota fissa delle tariffe per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per le unità di superficie parametrate al numero degli occupanti,secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,n.158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.*
2. *La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupati,secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.*
3. *I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.*

Art. 18
Occupanti le utenze domestiche

1. *Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune,salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono essere comunque dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare,come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.*
2. *Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenza o ricoveri presso case di cura o di riposo,comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.*
3. *Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupati quello indicato dall'utente sulla base di apposita certificazione o, in mancanza, quello di 2 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare,in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.*
4. *Per le unità abitative,di proprietà o possedute a titolo di usufrutto,uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti,tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo,il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata.*
5. *Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.*
6. *Il numero degli occupati le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.*

Art. 19
Tariffa per le utenze non domestiche

1. *La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla*

superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta,calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.

2. *La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punti 4.4, Allegato 1 , del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*
3. *I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.*

Art. 20
Classificazione delle utenze non domestiche

1. *Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A del presente Regolamento.*
2. *L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.*
3. *Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profili della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.*
4. *La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.*
5. *Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.*
6. *In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.*

Art. 21
Scuole Statali

1. *Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.31.*
2. *La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.*

Art. 22
TARI giornaliera

1. *Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera.*
2. *L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.*
3. *La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di*

superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. *La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della tassa quota fissa e quota variabile maggiorata del 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.*
5. *Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.*
6. *L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D. Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.*
7. *Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.*

Art. 23
Tributo provinciale

1. *È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92.*
2. *Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.*

Art. 24
Dichiarazione

1. *I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:*

a. *l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;*
b. *la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;*
c. *il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.*

La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 18 gennaio 2022.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. *La dichiarazione deve essere presentata:*

a. *per le utenze domestiche:dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;*
b. *per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente rappresentante dell'attività che in esse si svolgono;*
c. *per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.*

3. *Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti,detentori o possessori,con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.*
4. *I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione , debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente al protocollo dell'Ente, o a mezzo posta con raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento d'identità o PEC all'indirizzo di posta elettronica*

certificata del Comune. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio per PEC.

5. *Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni solari dal verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.*

6. *La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:*

Utenze domestiche

a. *Generalità del contribuente (occupante/detentore/possessore), la residenza e il codice fiscale;*
b. *Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente , con indicazione della qualifica;*
c. *Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente ;*
d. *I dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e del numero dell'interno ove esistente,la superficie e destinazione d'uso dei singoli locali;*
e. *Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero dei componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;*
f. *Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;*
g. *Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;*
h. *La sussistenza e il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.*

Utenze non domestiche

a. *Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;*
b. *Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;*
c. *Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;*
d. *Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denuncianti e loro partizioni interne;*
e. *Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;*
f. *Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;*
g. *La sussistenza e il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.*

7. *In caso di mancata indicazione della superficie occupata dell'immobile dichiarato, verrà utilizzata la superficie catastale ridotta del 20%.*

8. *Per l'applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione della TARI, sia ricorrendo*

alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove quest'ultime siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.

9. *Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.*

10. *La dichiarazione di cessazione dei locali e delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa e deve essere presentata entro il termine di novanta (90) giorni solari dalla data di cessazione. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativa alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.*

11. *Le dichiarazioni dl tributo e connesse richieste di variazioni del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.*

12. *In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini di cui sopra o di dichiarazione tardiva resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportino il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.*

13. *Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro 90 giorni se più favorevole.*

14. *Per richiedere informazioni è possibile contattare gli uffici ai numeri che saranno riportati, di volta in volta, sugli avvisi TARI e sul sito istituzionale dell'Ente.*

15. *L'Ufficio del Comune competente alla gestione della TARI è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di Attivazione/Variazione/Cessazione.*

16. *Gli uffici comunali, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informano gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare la dichiarazione TARI nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.*

Art. 24 bis
Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. *Il contribuente può presentare all'Ufficio del Comune competente alla gestione della TARI, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi addebitati.*

2. *Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'ufficio del Comune addetto alla gestione della TARI e scaricabile sul sito web comunale Il modulo contiene almeno i seguenti campi:*

a) il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
b) i dati identificativi del contribuente: nome cognome e codice fiscale;
c) la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
d) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;

e) il servizio a cui si riferisce il reclamo -gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
f) le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati;

3. *E' fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purchè la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.*

4. *Con riferimento alle richieste di cui al comma 1. il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.*

5. *Le risposte sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune e riportano i seguenti contenuti minimi:*
a) il riferimento della richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
d) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento e alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica.

Art. 25
Riduzioni per le utenze domestiche

1. *La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:*
a) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;

2. *Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.*

3. *La riduzione di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione,anche in mancanza della relativa dichiarazione.*

Art. 26
Incentivazione alle utenze domestiche

1. *Per le utenze civili che si impegneranno ad autosmaltire i propri rifiuti differenziati contraddistinti dai codici CER indicati nel disciplinare sulla gestione dell'isola ecologica, saranno riconosciuti compensi economici, graduati sulle quantità dei rifiuti differenziati conferiti .*

2. *Si demanda alla G.M. la precisazione delle modalità e la quantificazione del compenso incentivante che, saranno oggetto di un successivo atto.*

3. *Le premialità riconosciute nel loro complesso non potranno superare l'importo di € 25.000,00.*

Art. 27
Versamenti e sollecito di pagamento

1. *La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste*

dall'art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2 - bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 225. In particolare, il versamento può essere effettuato:

a. *mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;*
b. *attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Pago PA).*

2. *Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare è previsto al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico.*

3. *Le eventuali modifiche nella definizione delle scadenze delle rate di pagamento TARI, stabilite in sede di definizione delle tariffe, restano di competenza della Giunta Comunale.*

4. *Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale, comprensivo del tributo provinciale, è inferiore ad € 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori a predetto importo.*

5. *In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata A/R o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione di sanzione ed interessi.*

6. *Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024.*

Art. 27 bis
Rateizzi

1. *E' ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione:*

a) *agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico.*

2. *L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 50 (cinquanta) Euro.*

Art. 28

Funzionario responsabile del tributo

1. *A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della IUC, di cui la TARI risulta uno dei componenti, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.*

Art. 29

Verifiche e accertamenti

1. *Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 296/2006.*

2. *L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.*

3. *Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 30 con riferimento ad ogni periodo di imposta.*

Art. 30

Accertamento

1. *L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune di Poggiomarino, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.*

2. *L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzione interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.*

3. *Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.*

Art. 31

Rimborsi e compensazione

1. *Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.*

2. *Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.*

3. *Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente e qualora ne ricorrano le condizioni, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti.*
4. *Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00.*

Art. 32
Sanzioni

1. *In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.*
2. *In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione della dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà.*
3. *In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.*
4. *Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.*
5. *Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.*
6. *Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.*

Art. 33
Interessi

1. *La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è quella prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite.*

Art. 34
Contenzioso

1. *Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.*
2. *Si applica, secondo le modalità previste dal regolamento generale delle entrate, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare*

relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. *Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.*

4. *Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.*

Art. 35
Norma di rinvio e clausola di adeguamento

1. *Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TARI contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i, del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.*

2. *Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.*

3. *I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.*

Art. 36
Entrata in vigore

1. *Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.*

ALLEGATO A

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Categoria utenze non domestiche
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Cinematografi e teatri
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5 Stabilimenti balneari
6 Esposizioni, autosaloni
7 Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza ristorante
9 Case di cura e di riposo
10 Ospedali
11 Uffici, agenzie
12 Banche e istituti di credito e studi professionali
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri durevoli
14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 16 Banchi di mercato beni durevoli
17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 Attività industriali con capannoni di produzione
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 Ristoranti, trattorie. osterie, pizzerie, pub
23 Mense, birrerie, amburgherie
24 Bar, caffè, pasticcerie
25 Pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28 Ipermercati di generi misti, supermercati
29 Banchi di mercato generi alimentari
30 Discoteche, night club